



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

DISCIPLINARE - ALBO FORNITORI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare regola l'istituzione, i criteri per l'iscrizione, le modalità di utilizzo e i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Fornitori dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania.
2. L'Albo sarà utilizzato come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi negli ambiti e nei limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di contratti pubblici di servizi e forniture.
3. Con l'Istituzione del suddetto Albo si intende introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi nonché dotare l'Ente di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche, nei casi sotto specificati.

L'albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

4. Resta ferma la facoltà dell'Ordine, quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellarne anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo. Resta altresì ferma la facoltà dell'Ente, di non ricorrere ai soggetti iscritti all'Albo laddove, in materia di consulenza professionale (legale, contabile-fiscale, informatica), possa affidarsi al personale interno avente la specializzazione ed esperienza richiesta¹.

Articolo 2 - Composizione Albo

1. L'Albo Fornitori è così articolato: Sezione I: Fornitori di beni; Sezione II: Prestatori di servizi.
2. Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come elencate in calce all'Avviso di istituzione dell'Albo Fornitori. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente disciplinare.
3. Nella dicitura "Forniture di beni e servizi dell'Ente" non sono comprese le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per ricerche, indagini e attività simili, gli incarichi di progettazione e direzione lavori.
4. L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, corrisponde all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Articolo 3 - Campo di Applicazione

L'Albo fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, riconfermando, in ossequio al principio di economicità, l'invito alle imprese aggiudicatrici dell'ultima fornitura o servizio.

Gli operatori economici inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco.

¹ Art. 7, comma 6 del d. lgs. n. 165/2001, articolo 46, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, D. lgs. 75/2017, Linee guida Anac approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Articolo 4 - Consistenza

1. L'Albo consiste in un Elenco Generale recante sul frontespizio "Albo dei Fornitori dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri", formato da pagine timbrate e numerate progressivamente a cura dell'Ufficio presso cui è conservato.
2. L'Albo indica gli estremi di individuazione dei singoli soggetti iscritti, la categoria e la sottocategoria merceologica, identificate sia per descrizione che per codice, con l'indicazione della relativa capacità contrattuale come dichiarata nella Domanda di iscrizione. Nell'Albo sono trascritti, per ogni soggetto, la data e gli esiti degli inviti/affidamenti.

Articolo 5 - Modalità di iscrizione all'Albo

1. I soggetti interessati all'iscrizione all'Albo di cui al presente Disciplinare, devono inoltrare specifica istanza con:

- DOMANDA in bollo sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, secondo lo schema di cui al Modello A;
- SCHEDA DI ISCRIZIONE di cui Modello B;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, utilizzando l'apposito Modello C.

L'istanza unitamente alla documentazione richiesta dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: segreteria.ct@pec.omceo.it. Nell'oggetto dovrà essere riportata l'indicazione: "ISCRIZIONE ALBO DEI FORNITORI". L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Non verranno prese in considerazione le istanze di iscrizione all'Albo che non risultino pervenute entro il giorno stabilito nell'avviso, anche se sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti. L'invio dell'istanza ed i relativi documenti rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando la mancata consegna entro il termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore.

2. I requisiti per l'iscrizione delle ditte, operanti nei diversi settori di forniture di beni e servizi, sono i seguenti:

- appartenenza ad una, o più, delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nel vigente "Elenco delle categorie merceologiche" corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto sociale e risultante dall'apposita documentazione da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione;
- capacità economica e finanziaria, risultante dall'apposita documentazione da rendersi unitamente all'istanza di iscrizione;
- capacità tecnica, documentata mediante descrizione dell'attrezzatura tecnica, certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità";
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- la sussistenza degli altri requisiti richiesti in sede di richiesta di iscrizione all'Albo.

3. I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie merceologiche, con l'indicazione della relativa capacità contrattuale così come dichiarata nella Domanda di iscrizione, secondo l'ordine della data d'iscrizione all'Albo, corrispondente alla data di arrivo al Protocollo dell'istanza di iscrizione.

Le informazioni relative alle ditte di cui l'Ente viene in possesso sono trattate nel rispetto della vigente normativa, nonché nel rispetto e tutela dei segreti tecnici e commerciali.

L'idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente. In caso di invito a gara, ciascun soggetto o ditta ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Articolo 6 - Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo

1. L'OMCeO di Catania ha approvato con deliberazione n. 18 del 31.01.2023 l'istituzione dell'Albo Fornitori e la relativa procedura di funzionamento.

Il Direttore dell'Ordine nomina il Responsabile del procedimento tra i dipendenti in servizio. Al Responsabile individuato compete, preliminarmente, l'esame delle domande.

L'accertamento d'idoneità per l'iscrizione dei soggetti e delle ditte all'Albo dei Fornitori, nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa, valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n° 241.

2. Qualora la domanda sia incompleta, il Responsabile provvede a richiedere un'integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino al ricevimento della documentazione e delle informazioni mancanti, il decorso del termine di cui sopra è sospeso. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso.

Il Responsabile forma l'Elenco delle ditte ritenute idonee e motiva le ragioni che hanno determinato l'esclusione. Del richiamato elenco verrà data evidenza al Consiglio, tra le comunicazioni delle periodiche sedute consiliari.

3. All'iscrizione delle imprese idonee nell'Albo si procederà in base ad un criterio cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo dell'Ente. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi del presente disciplinare.

Dell'avvenuta istituzione dell'Albo è dato avviso mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente, in uno all'elenco delle imprese iscritte.

Articolo 8 - Utilizzazione dell'Albo

1. L'individuazione delle imprese per l'affidamento di lavori, servizi e forniture seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito dalla data d'iscrizione, eventualmente riconfermano le imprese affidatarie delle forniture analoghe e che nell'esecuzione delle stesse non siano incorse in acclarati inadempimenti a loro imputabili.

2. In ogni caso, la verificata impossibilità di corrispondere alla richiesta tecnica inerente la fornitura, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore della ditta successiva nell'ordine della categoria o della sottocategoria merceologica interessata.

Articolo 9 - Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione dalla sola categoria o sottocategoria interessata, si effettua d'ufficio a opera del Direttore, nelle fattispecie di seguito previste:

a) la cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta:

- qualora la ditta non sia affidabile nell'esecuzione delle forniture e sia iscritta in una sola categoria o sottocategoria merceologica;
- nei casi di non mantenimento dei requisiti d'iscrizione, dei quali l'Ente sia comunque venuto a conoscenza;
- in caso di non osservanza delle disposizioni del presente disciplinare;



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

- qualora, da revisione periodica svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, la ditta non risulti più esistente o sia priva dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 o previsti da altre disposizioni di legge per contrattare con la pubblica amministrazione;
- in caso di istanza scritta del soggetto interessato.
 - b) La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, qualora la ditta risulti iscritta a più di esse, è disposta:
- nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito dell'Ente;
- in caso di istanza scritta del soggetto interessato.

2. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta delle motivazioni e fissazione di un termine di 20 giorni per le eventuali controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Ente si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, apposito provvedimento.

Articolo 10 - Validità dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori

L'iscrizione dei soggetti nell'Albo dei Fornitori dell'Ordine ha durata triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.

Articolo 11 - Pubblicazione e Aggiornamento

1. L'Ente provvederà, di norma con cadenza annuale e precisamente nel mese di giugno di ogni anno. In occasione dell'aggiornamento effettuato nel mese di giugno verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute dal 01/03 al 31/05.
2. L'aggiornamento comprenderà la cancellazione delle ditte già iscritte e l'elenco di quelle non iscrivibili.
3. Alle nuove ditte iscritte così come alle escluse e a quelle cancellate verrà inviata apposita comunicazione entro 30 giorni dal relativo aggiornamento.

Articolo 12 - Obblighi per le Imprese

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo. Il pagamento della fornitura sarà subordinato alla produzione, da parte dell'impresa, del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 13 - Modelli

1. Sono previsti i seguenti modelli per la gestione dell'Albo dei Fornitori dell'Ordine: Domanda d'iscrizione, scheda di iscrizione, dichiarazione sostitutiva;
2. I modelli, il presente disciplinare e l'avviso di istituzione dell'Albo Fornitori sono approvati con deliberazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincial di Catania n. 18 del 31.01.2023.